

**DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2019
438/2019/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI DEROGA DAL TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE
DI TERNA ALLA PIATTAFORMA EUROPEA PER LO SCAMBIO DI ENERGIA DI
BILANCIAMENTO DA RISERVA DI SOSTITUZIONE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1085^a riunione del 29 ottobre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 942/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il Regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (di seguito: Regolamento Balancing);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 gennaio 2019, 8/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 8/2019/R/eel);
- la lettera della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 11 luglio 2019, prot. Autorità 19216 del 18 luglio 2019 (di seguito: lettera 18 luglio).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento Balancing è entrato in vigore il 18 dicembre 2017;
- l'obiettivo del Regolamento Balancing è quello di favorire l'integrazione dei mercati di bilanciamento dei paesi europei, attraverso l'adozione di regole armonizzate e la creazione di piattaforme europee comuni per lo scambio di energia di bilanciamento, tra cui in particolare la piattaforma per lo scambio di *Replacement Reserve* (di seguito: Piattaforma RR);

- con la deliberazione 8/2019/R/eel l’Autorità ha approvato la proposta di metodologia per un quadro di attuazione di una piattaforma per lo scambio di energia di bilanciamento da riserva di sostituzione, ai sensi del Regolamento UE 2017/2195 (proposta per la Piattaforma RR);
- ai sensi dell’articolo 19(5) del Regolamento Balancing, entro un anno dall’approvazione della proposta per la Piattaforma RR, tutti i TSO che fanno uso della riserva di sostituzione, devono rendere operativa e partecipare alla Piattaforma RR;
- il termine per la partecipazione di Terna alla Piattaforma RR è pertanto fissato al 15 gennaio 2020;
- ai sensi dell’articolo 62(2)(a) del Regolamento Balancing, un TSO può richiedere alla propria autorità di regolazione una deroga dal termine per la partecipazione alle piattaforme europee, di cui agli articoli 19(5), 20(6), 21(6) e 22(5) del Regolamento Balancing;
- con la lettera 18 luglio Terna ha richiesto all’Autorità una deroga di 12 mesi dal termine per la partecipazione alla Piattaforma RR, per adeguare i sistemi, garantire un congruo periodo di *parallel run* della Piattaforma RR con gli operatori nazionali e coordinare la partecipazione alla piattaforma con almeno un TSO confinante e partecipante alla medesima piattaforma.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell’articolo 62(5)(c), la lettera 18 luglio riporta un cronoprogramma delle attività per l’implementazione delle disposizioni per cui è stata richiesta la deroga;
- il cronoprogramma prevede:
 - il completamento entro novembre 2019 degli adeguamenti necessari per i sistemi interni;
 - l’esecuzione tra novembre 2019 e gennaio 2020 delle attività di test finalizzate alla verifica del corretto funzionamento dei sistemi sopra indicati;
 - l’esecuzione tra gennaio 2020 e marzo 2020 dei test di interoperabilità finalizzati a verificare la connettività della Piattaforma RR ed il sistema interfaccia;
 - l’esecuzione tra marzo 2020 e aprile 2020 delle attività di *parallel run* della Piattaforma RR, finalizzate a garantire agli operatori nazionali un congruo periodo di pratica con la nuova piattaforma;
- ai sensi dell’articolo 62(5)(d), la lettera 18 luglio riporta una valutazione degli impatti sui mercati adiacenti dovuti alla richiesta di deroga e classifica come non significativi, poiché il TSO francese ha presentato una richiesta di deroga analoga (pari a 12 mesi), mentre la partecipazione di TSO svizzero è subordinata alla decisione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 1(6,7) del Regolamento Balancing, attesa non prima del secondo quadrimestre 2020. Tali TSO sono gli unici confinanti che faranno uso della Piattaforma RR, pertanto il sistema italiano non avrà opportunità di scambio di energia di bilanciamento con l’estero a partire dall’avvio della piattaforma, previsto comunque per gennaio 2020;

- ai sensi dell'articolo 62(5)(e), la lettera 18 luglio riporta una valutazione dei rischi per l'integrazione del mercato di bilanciamento europeo dovuti alla richiesta di deroga e li classifica come non significativi, poiché l'avvio delle ulteriori tre piattaforme per lo scambio di energia di bilanciamento previste dal Regolamento Balancing è successivo al periodo di deroga;
- nonostante la richiesta di deroga avanzata da Terna sia di 12 mesi, l'intenzione che Terna stessa riporta nella lettera 18 luglio è quella di avviare la partecipazione alla Piattaforma RR entro il primo semestre del 2020.

RITENUTO CHE:

- la richiesta di deroga inviata da Terna con la lettera 18 luglio includa tutte le informazioni previste dall'articolo 62(5) del Regolamento Balancing;
- il termine di un anno dall'approvazione della proposta di metodologia per l'avvio della Piattaforma RR è una disposizione del Regolamento Balancing, definita pertanto senza considerare eventuali complessità e ritardi che possono emergere nella fase di implementazione;
- vista l'assenza dalla Piattaforma RR dei TSO confinanti alla data prevista di avvio, non sia tra l'altro opportuno avviare la partecipazione del sistema italiano alla Piattaforma RR, poiché, considerata la configurazione di *central dispatch system*, il quale non prevede l'uso di prodotti standard di *replacement reserve*, ma bensì la conversione delle offerte integrate di MSD in tali prodotti per la condivisione sulla piattaforma, in assenza di paesi confinanti con cui scambiare energia di bilanciamento, Terna andrebbe a negoziare sulla Piattaforma RR esclusivamente le proprie offerte convertite, con un processo, nel complesso, potenzialmente inefficiente;
- sia pertanto opportuno concedere a Terna la deroga dal termine di avvio della partecipazione alla Piattaforma RR, in particolar modo per consentire di adeguare i sistemi interni e garantire altresì un congruo periodo di *parallel run* a beneficio di tutti gli utenti;
- sebbene sia un obiettivo realistico, secondo quanto riportato dalla stessa Terna, l'avvio della partecipazione alla piattaforma RR entro il primo semestre 2020, sia comunque opportuno approvare la deroga nei termini richiesti per garantire sufficienti margini di flessibilità e per tenere conto del necessario coordinamento con i TSO confinanti;
- sia tuttavia opportuno richiedere a Terna di perseguire l'obiettivo di avviare la partecipazione alla piattaforma RR entro il primo semestre 2020, cooperando a tal fine con il TSO francese per garantire anche la sua partecipazione entro tale termine, o comunque affinché renda disponibile la capacità di scambio necessaria per consentire la negoziazione di energia di bilanciamento tra il sistema italiano e gli altri sistemi partecipanti alla Piattaforma RR

DELIBERA

1. di approvare la richiesta di deroga avanzata da Terna con la lettera 18 luglio, stabilendo quindi il nuovo termine per la partecipazione di Terna alla Piattaforma RR al 15 gennaio 2021;
2. di richiedere a Terna di perseguire l'obiettivo di avviare la partecipazione alla piattaforma RR entro il primo semestre 2020, cooperando a tal fine con il TSO francese per garantire anche la sua partecipazione entro tale termine, o comunque affinché renda disponibile la capacità di scambio necessaria per consentire la negoziazione di energia di bilanciamento tra il sistema italiano e gli altri sistemi partecipanti alla Piattaforma RR;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna, al Ministro dello Sviluppo Economico e di notificare la decisione ad ACER e alla Commissione Europea;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini